

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. OMISSIS RGC vertente

TRA

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

E

BANCA

OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni delle parti. All'udienza del 20.5.2019 le parti hanno concluso come segue:

PARTE ATTRICE come in citazione

PARTE CONVENUTA come in comparsa con riconvenzionale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.

La documentazione allegata dalle parti e la consulenza espletata in corso di causa- immune da vizi logico giuridici- da intendersi qui espressamente richiamata, ha consentito di accertare quanto segue.

Per ciò che attiene al conto corrente n. OMISSIS intestato a SOCIETÀ:

a) è stato accertato che, contrattualmente, è stata prevista la congiunta liquidazione delle competenze "dare e avere". Dalle risultanze degli estratti depositati emerge che nell'intero arco temporale il conto risulta sempre a debito e risultano addebitati trimestralmente solo interessi passivi.

b) è stato accertato che, contrattualmente, non è stato previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto e le stesse non risultano addebitate. La superiore previsione contrattuale è stata rispettata, poiché le risultanze degli estratti conto nell'intero arco temporale non riportano mai addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.

c) attenendosi alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine all'usura originaria e usura sopravvenuta, è emerso che: "i tassi convenuti contrattualmente non superano i limiti di legge ai sensi della legge sull'usura n. 108/96 in ogni trimestre del periodo oggetto di analisi, il tasso effettivo globale medio TEGM determinato ai sensi della legge 108/96 non viene mai superato.

Per quanto attiene al conto corrente OMISSIS intestato personalmente a uno dei fideiussori:

a) è stato accertato dagli estratti conto disponibili la congiunta capitalizzazione delle competenze "dare e avere".

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Rosita Cosentino, n. 906 del 28 ottobre 2019

b) la commissione di massimo scoperto è stata applicata sull'esposizione massima rilevata nel trimestre di riferimento con due aliquote distinte per la parte entro e fuori fido
c) attenendosi alle istruzioni della Banca d'Italia, in ogni trimestre del periodo oggetto di analisi il tasso effettivo globale medio TEGM, determinato ai sensi della legge 108/96, non viene mai superato. Relativamente alla commissione di massimo scoperto addebitata, nel periodo dal I trim. 2009 al III trim. 2009 non viene mai superata la soglia desunta dalla rilevazione della CMS media, rilevata separatamente, sulla base dei criteri resi pubblici dalla Banca D'Italia

Quanto sopra comporta il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

La copiosa documentazione allegata dalla Banca convenuta ai propri atti difensivi (cfr. contratti di conto corrente – fideiussioni – estratto conto autocertificato– sintesi movimenti contabili- estratti conto capitale e scalari relativi ad entrambi i conti correnti) comporta invece l'accoglimento della domanda riconvenzionale da essa proposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 2.768 (di cui € 810 per Fase Studio, € 574 per Fase introduttiva, nulla per Fase Istruttoria non espletata ed € 1.384 per Fase Decisoria), oltre E 518 per integrazione c.u. ed accessori ex lege dovuti.

Spese della ctu definitivamente a carico delle parti attrici come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica- nella persona del Giudice onorario dott.ssa Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificate r.g.a.c. ogni diversa eccezione e difesa disattesa:

- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e per l'effetto condanna parte attrice SOCIETÀ E FIDEIUSSORI al versamento in favore della Banca dell'importo di € 30.790,37, quale saldo debitore alla data del 13.06.2017 del conto corrente n. OMISIS, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 10,250% dal 14.06.2017 al soddisfo;
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di E 2.768 quali spese del giudizio, oltre E 518 per integrazione c.u. ed oltre gli accessori di legge.

Spese della ctu come in motivazione. Così deciso in Marsala, 07/10/2019

IL GIUDICE
Dott.ssa Rosita Cosentino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*